

INDICE

1 Pi	REMESSA 7
2 C	ORPORATE GOVERNANCE7
3 S	TRUTTURA ORGANIZZATIVA10
4 IL	DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 23110
4.1.	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
4.2.	I reati previsti dal Decreto
4.3.	REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.24 D.LGS 231/2001)17
4.4.	REATI SOCIETARI (ART.25 TER D.LGS. 231/2001)
4.5.	REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART.25 SEXIES D.LGS. 231/2001)
4.6.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001)22
4.7. NONCH	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA É AUTORICICLAGGIO (ART.25 OCTIES D.LGS. 231/2001)23
4.8.	REATI AMBIENTALI (ART.25 UNDECIES D.LGS 231/2001)
4.9.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART.24 BIS D.LGS 231/2001)29
4.10.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART.25 BIS D.LGS. 231/2001)31
4.11.	IMPIEGO DI MANODOPERA IRREGOLARE (ART.25 DUODECES D.LGS 231/2001)31
4.12. GIUDIZ	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità ziaria. (Art.25 decies D.Lgs. 231/2001)31
	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE. (ART.25 QUINQUES D.LGS 2001)31
4.14.	LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO
4.15.	CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
4.16.	LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA
5 IL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI VIANINI S.P.A37

5.1.	FINALITÀ DEL MODELLO
5.2.	DESTINATARI DEL MODELLO
5.3.	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO
5.4.	CODICE ETICO E MODELLO
5.5.	GRUPPO VIANINI
5.6.	PRESUPPOSTI DEL MODELLO, IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 39
5.7.	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO" E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI
5.8.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO"
5.9.	Definizione dei Protocolli
6 RE	GOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE42
6.1.	RISPETTO DELLE LEGGI42
6.2.	CONFLITTO DI INTERESSI42
6.3.	RISERVATEZZA42
6.4.	CORRETTEZZA42
6.5.	Imparzialità
6.6.	COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO
6.7.	Tutela di beni della Società
	EATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.24 D.LGS 1/2001) 43
7.1. Autori	COMPORTAMENTI DA TENERE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE ITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
7.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO
7.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO
7.4. LA PUBI	Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati contro blica Amministrazione45
	EATI FINANZIARI O DI ABUSO DI MERCATO (ART.25 SEXIES D.LGS 1/2001) 46

8.1.	COMPORTAMENTI DA TENERE	6
8.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO	6
8.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO4	6
8.4. O DI AB	PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI FINANZIA	
9 RE	EATI SOCIETARI (ART.25 TER D.LGS. 231/2001)4	8
9.1.	COMPORTAMENTI DA TENERE	8
9.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO	8
9.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO4	8
9.4. SOCIETA	Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei rea	
	EATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.2 EPTIES D.LGS 231/2001)5	
10.1.	COMPORTAMENTI DA TENERE	0
10.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO	0
10.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO5	1
	PRINCIPI AI QUALI DEBBONO ATTENERSI LE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IO COLPOSO E LESIONI PERSONALI	
PR	CETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' I ROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ' AUTORICICLAGGIO (ART.25 OCTIE LGS.231/2001)5	S
11.1.	COMPORTAMENTI DA TENERE	3
11.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO5	3
11.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO5	3
11.4.	PRINCIPI AI QUALI DEBBONO ATTENERSI LE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI5	4
	EATI AMBIENTALI (ART.25 UNDECIES D.LGS 231/2001)5	_

12.1.	COMPORTAMENTI DA TENERE	
12.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO	
12.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO55	
	Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati	
	ELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART.24 BIS LGS 231/2001)57	
13.1.	COMPORTAMENTI DA TENERE	
13.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO	
13.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO58	
13.4.	PRINCIPI AI QUALI DEBBONO ATTENERSI LE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI59	
14 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART.25 BIS D.LGS. 231/2001) 59		
14.1.	COMPORTAMENTI DA TENERE	
14.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO	
14.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO60	
	PRINCIPI AI QUALI DEBBONO ATTENERSI LE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO	
	PIEGO DI MANODOPERA IRREGOLARE (ART.25 DUODECIES D.LGS. 1/2001) 61	
15.1.	COMPORTAMENTI DA TENERE61	
15.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO61	
15.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO62	
15.4. MANOD	Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati di opera irregolare62	
	DUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI ENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART.25 DECIES D.LGS 231/2001)63	

16.1.	COMPORTAMENTI DA TENERE
16.2.	POTENZIALI AREE A RISCHIO
16.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO63
	PRINCIPI AI QUALI DEBBONO ATTENERSI LE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN
17 OF	RGANISMO DI VIGILANZA64
17.1.	PREMESSA64
17.2.	POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
17.3.	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
17.4.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
18 W	HISTLEBLOWING68
18.1.	CHE COS'È IL WHISTLEBLOWING
18.2.	LA NORMATIVA
18.3.	SCOPO DELLA SEZIONE WHISTLEBLOWING
18.4.	Ambito di applicazione
18.5.	PROCESSO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI
18.6.	Tutela del whistleblower
18.7.	Tutela della privacy
18.8.	RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER E DI ALTRI SOGGETTI
19 SI	STEMA DISCIPLINARE72
19.1.	DESTINATARI E APPARATO SANZIONATORIO
19.2.	SANZIONI WHISTLEBLOWING73
19.3.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
19.4.	Informazione e Formazione del Personale
19.5.	MODELLO E SOCIETÀ DEL GRUPPO

1 Premessa

Vianini S.p.A. (di seguito anche "Vianini" o la "Società") è una società quotata alla Borsa italiana, avente ad oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'amministrazione, la costruzione e la gestione di beni immobili ed ogni attività immobiliare attinente ed affine.

Ai suddetti fini la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione), finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio), commerciali ed industriali comunque necessarie ed anche solo opportune ed assumere, nel rispetto e con i limiti e l'osservanza della legge, partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopi analoghi, affini o complementari, nelle forme ed alle condizioni che saranno di volta in volta determinate dall'Organo Amministrativo, nonché – sempre ai fini di quanto sopra indicato – concedere fidejussioni ed in genere garanzie reali e personali anche a terzi, assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria.

Per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche la Società può investire in titoli azionari, obbligazionari e finanziari.

2 Corporate Governance

Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Vianini S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea in data 21.04.2017 per il triennio 2017-2018-2019 e scadrà, quindi, in concomitanza con la data dell'Assemblea dei Soci che delibererà sulla approvazione del bilancio al 31.12.2019.

In particolare, nella sua riunione del 28.04.2017 il Consiglio di Amministrazione ha confermato. Albino Majore alla carica di Presidente, nominato Elena De Simone Amministratore Delegato e verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 in capo ai Consiglieri Marco Longo, Lupo Rattazzi, Luigi Rossetti e Cristina Sgubin.

In data 6 maggio 2019 Albino Majore ha rassegnato le dimissioni da Presidente e da Consigliere della società ed è stata nominato Presidente Elena De Simone.

Il Consiglio è attualmente composto da 7 membri:

Elena De Simone

Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso
 Malwina Kozikowska
 Marco Longo
 Lupo Rattazzi
 Luigi Rossetti
 Consigliere Consigliere Indipendente Consigliere Indipendente

Presidente

Consigliere Indipendente

Il Consiglio di Amministrazione, a norma di legge e di statuto:

Cristina Sgubin

- attribuisce le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo, ove costituito;
- determina, sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche;
- vigila sull'andamento generale della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;
- esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del Gruppo predisposto dagli amministratori delegati delle singole società.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

La rappresentanza della Società spetta al Presidente Elena De Simone, al quale vengono conferiti i poteri, validi fino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà dopo l'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019 e da esercitarsi nel rispetto delle procedure organizzative approvate dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché dalle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo di Gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione e sue successive modifiche e integrazioni:

- 1. Coordinare e controllare l'attività aziendale ed i rapporti con le partecipate, ed assicurare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 2. Firmare la corrispondenza e rappresentare attivamente e passivamente la Società in Italia ed all'estero nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, con le Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali e locali, con Enti pubblici e privati, Istituti, Agenzie, Aziende Autonome e municipalizzate e dinnanzi a qualsiasi autorità amministrativa, fiscale e giudiziaria, ordinaria, speciale e in sede arbitrale;
- 3. Proporre e sottoscrivere in qualsiasi procedura, in qualsiasi stato, fase, grado e sede, e dinnanzi a qualsiasi autorità amministrativa, fiscale, giudiziaria e arbitrale qualunque ricorso, domanda o difesa, denuncia, esposto o querela, e qualunque atto di procedura;; nominare e revocare avvocati e procuratori anche domiciliatari; designare e nominare arbitri, arbitratori e periti di parte;
- 4. Sottoscrivere le comunicazioni agli Uffici Giudiziari, alle Camere di Commercio, Borse Valori ed altri Enti ed uffici pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della Società da leggi o da regolamenti; sottoscrivere le comunicazioni alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, e Borsa Italiana S.p.A. stabilite da leggi e regolamenti. Rappresentare la Società in tutte le pratiche relative ad imposte, tasse, contributi, anche assicurativi e previdenziali, con facoltà di rilasciare e sottoscrivere attestazioni, dichiarazioni, denunzie riguardanti i rapporti con il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi, mutualistici, che per fini fiscali, con facoltà di proporre e sottoscrivere ricorsi. Effettuare i versamenti dovuti dalla Società per imposte dirette ed indirette, con facoltà di sottoscrivere le relative dichiarazioni. Effettuare i versamenti dovuti dalla Società per i contributi figurativi e previdenziali con sottoscrizione delle relative denunzie e rilasciare estratti dei libri paga;
- 5. Acquistare, vendere, permutare beni mobili per un valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, non superiore ad Euro 25.000,00, convenire il prezzo, pagarlo e concedere eventuali dilazioni di pagamento, con facoltà di rilasciare ad altre persone, in nome e per conto della Società, procura al fine del compimento di singole operazioni di acquisto, vendita o permuta di beni mobili;
- 6. Assumere ogni iniziativa necessaria, utile e/o opportuna per assicurare il rispetto di tutte le norme e provvedimenti e le misure in materia di sicurezza del lavoro ed ambientale, presso la sede e le eventuali succursali della stessa, nonché presso tutti gli stabilimenti e le eventuali dipendenze in Italia ed all'estero, assumendo le funzioni proprie del datore di lavoro e delegando le stesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa:
- 7. Vigilare sul rispetto delle procedure organizzative adottate dalla Società anche ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche, ferme restando le competenze degli organismi appositamente istituiti o nominati;
- 8. Esigere e liberamente riscuotere tutte le somme sia in denaro sia in titoli, sia per capitale sia per interessi maturati e maturandi da qualsiasi persona fisica o giuridica, o Amministrazione, Ente o Istituto, e da tutte le Pubbliche Amministrazioni o da qualsiasi altra Amministrazione, Entità Pubblica e/o Privata, Aziende Autonome o Municipalizzate; incassare depositi, rilasciare ricevute e quietanze nelle forme richieste con esonero, per chi paga, da qualsiasi responsabilità;

- 9. Emettere nell'ambito e nei limiti delle obbligazioni regolarmente assunte dalla Società, assegni bancari e ordinativi di bonifico sui conti correnti intestati alla Società, anche allo scoperto, purché in tal caso a valere su concessioni di credito accettate e sottoscritte dalla Società, girare, quietanzare e depositare sui conti intestati alla Società assegni circolari, assegni bancari, vaglia cambiari e tratte, vaglia postali, pagabili presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed, in genere, presso qualsiasi Ente o Istituto;
- 10. Assumere e licenziare il personale impiegatizio e, relativamente a quest'ultimo, convenire e concedere aumenti retributivi e premi, irrogare sanzioni disciplinari;
- 11. Stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, contratti e convenzioni, atti aggiuntivi ed integrativi aventi ad oggetto l'affidamento di forniture, forniture in opera, appalti e subappalti, anche di servizi, di importo non superiore ad Euro 25.000,00 su base singola, e, in ogni caso, di importo complessivo non superiore ad Euro 150.000,00 nel corso di un singolo esercizio, con obbligo di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione:
- 12. Trattare e concludere operazioni di fido bancario, sottoscrivendo i relativi contratti ed esercitando il recesso ove consentito;
- 13. Stipulare, modificare o risolvere contratti di assicurazione di durata non superiore ad anni uno, anche tacitamente rinnovabili e di importo non superiore ad Euro 15.000,00 per singolo contratto; con esclusione della suddetta limitazione per i contratti connessi con i finanziamenti degli immobili;
- 14. Stipulare, modificare o risolvere contratti di consulenza a vario titolo (legale, tecnico, fiscale, ecc.), di importo massimo pari a Euro 30.000,00 su base singola, e, in ogni caso, per un importo complessivo non eccedente Euro 100.000,00 nel corso di un singolo esercizio;
- 15. Stipulare, modificare o risolvere i contratti relativi a materie assoggettate a deleghe speciali (quali sicurezza, gestione rifiuti ecc.) senza limiti di spesa e con obbligo di rendicontazione delle attività al Consiglio di Amministrazione;
- 16. Stipulare contratti di locazione e conduzione sia attiva che passiva, convenendo i relativi canoni e condizioni generali e particolari, intimare ed accettare disdette di finita locazione ovvero risolvere i contratti di locazione, nonché agire in giudizio a tal fine, con obbligo di rendicontazione delle attività al Consiglio di Amministrazione;
- 17. Conferire incarichi ad operatori del settore per il reperimento di potenziali acquirenti e/o conduttori interessati ad acquistare e/o a locare immobili liberi della Società.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti eletti con voto di lista. In possesso dei prescritti requisiti di indipendenza ed onorabilità e con specifiche ed elevate competenze professionali.

Dirigente responsabile per la redazione dei documenti contabili

Nella riunione del CdA del 28.04.2017 è stato confermato il Dott. Rosario Testa.

Delegato Datore di Lavoro

L'ing. Claudio Molinetti è stato designato quale delegato del datore di Lavoro dal Consiglio di Amminstrazione con delibera in data 26.07.2019.

Delegato Ambiente

L'ing. Claudio Molinetti è stato designato quale responsabile per l'Ambiente con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26.07.2019 con l'attribuzione delle relative deleghe.

La Società ha istituito una Funzione di Internal Auditing, attualmente ricoperta dal Dott. Fabrizio Caprara, alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, con il compito di verificare l'effettivo

rispetto delle procedure interne, sia operative che amministrative, adottate al fine di garantire una corretta gestione, nonché al fine di identificare, prevenire e gestire, per quanto possibile, i rischi di natura finanziaria ed operativa nonché i rischi di frodi in danno della società. Il responsabile è tenuto a riferire del proprio operato al Presidente ed ai Sindaci.

3 Struttura Organizzativa

La Società si è dotata di una struttura organizzativa e professionale in funzione delle dimensioni e della struttura operativa della stessa e del Gruppo, individuando con precisione i ruoli chiave dell'organizzazione, le funzioni e le specifiche responsabilità assegnate. L'organigramma della Società è illustrato, con la specificazione delle singole competenze, nel prospetto allegato al presente modello sotto la lett. A). La Società ha provveduto a redigere una "Mappa delle Aree Aziendali a Rischio" redatta mediante un processo di autovalutazione adottando la tecnica del *control self assessment (CSA)* che prevede il coinvolgimento dei responsabili e degli addetti alle aree "sensibili", allegata al presente Modello sotto la lett. B);

In data 19 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato ed adottato il Codice Etico, che è allegato sotto la lett. C) e la prima edizione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

In data 11 novembre 2009 è stata approvata e adottata la procedura 231 in materia di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In data 18 novembre 2009 è stata approvata ed adottata la procedura 231 in materia di gestione dei rapporti con la società di revisione.

In data 18 novembre 2009 è stata approvata e adottata la procedura 231 in materia di gestione dei rapporti con il collegio sindacale.

In data 10 maggio 2010 è stata approvata ed adottata la procedura 231 in materia di gestione dei flussi monetari e finanziari.

In data 8 maggio 2012 è stata approvata ed adottata la procedura 231 per la sicurezza informatica.

In data 27 luglio 2012 è stata approvata ed adottata la procedura 231 per la gestione consulenze ed incarichi professionali.

In data 27 luglio 2012 è stata approvata ed adottata la procedura 231 per la gestione dei rimborsi spese e anticipi.

In data 27 luglio 2012 è stata approvata e adottata la procedura 231 in materia di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;

In data 13 maggio 2013 è stata approvata ed adottata la procedura 231 in materia di gestione degli approvvigionamenti;

In data 25 luglio 2013 è stata approvata ed adottata la procedura 231 in materia di gestione dei reati ambientali.

In data 25 luglio 2014 è stata approvata e adottata la procedura 231 della funzione legale.

In data 12 novembre 2014 è stata approvata ed adottata la procedura 231 in materia di Risorse umane. In data 4 ottobre 2017 è stata approvata ed adottata la procedura 231 in materia di gestione dei rapporti

In data 7 marzo 2019 è stata approvata ed adottata la procedura 231 in materia di gestione dei delle informazioni con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

In data 7 marzo 2019 è stata approvata ed adottata la procedura 231 in materia di gestione del bilancio e dei documenti periodici.

Sezione Prima

4 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

4.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone

con le parti correlate.

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "Decreto" o il "D. Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l'accertamento al giudice penale competente dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa da organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo previsto dal Decreto, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

4.2. I reati previsti dal Decreto

I reati da cui può discendere la responsabilità amministrativa degli enti costituiscono un elenco tassativo e sono indicati dagli articoli da 24 a 25 terdeces del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU n.140 del 19-6-2001).

Le ipotesi delittuose originariamente previste dall'art. 24 e dall'art. 25, infatti, hanno subito nel tempo un notevole incremento, anche per la necessità di dare attuazione agli strumenti normativi di carattere internazionale che prevedevano questo genere di sanzioni.

Qui di seguito gli atti legislativi che hanno ampliato l'area della responsabilità amministrativa degli enti, al fine di facilitare il corretto e completo inquadramento sistematico delle disposizioni sanzionatorie:

- 1. <u>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350</u> "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie" (GU n.224 del 26-9-2001), convertito nella:
- 2. <u>Legge 23 novembre 2001, n. 409</u> "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro" (GU n.274 del 24-11-2001), che ha introdotto l'art. 25 bis e successive modificazioni apportate con <u>Legge 23 luglio 2009, n. 99</u> "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GU n.176 del 31-7-2009 Suppl. Ordinario n. 136).
- 3. <u>Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61</u> "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" (GU n.88 del 15-4-2002), che ha introdotto l'art. 25 ter e successive modificazioni apportate con: <u>Legge 28 dicembre 2005, n. 262</u> "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (GU n.301 del 28-12-2005 Suppl. Ordinario n. 208).
- 4. Legge 14 gennaio 2003, n. 7 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la

repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (GU n.21 del 27-1-2003), che ha introdotto l'art. 25 quater.

- <u>Legge 11 agosto 2003, n. 228</u> "Misure contro la tratta di persone" (GU n.195 del 23-8-2003), che ha introdotto l'art. 25 quinquies e successive modificazioni apportate con: <u>Legge 6 febbraio 2006, n. 38</u> "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" (GU n.38 del 15-2-2006).
- **5.** <u>Legge 18 aprile 2005, n. 62</u> "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004" (GU n.96 del 27-4-2005 Suppl. Ordinario n. 76), che ha introdotto l'art. **25 sexies**.
- **6.** <u>Legge 9 gennaio 2006, n. 7</u> "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. (GU n.14 del 18-1-2006), che ha introdotto l'art. 25 quater1.
- 7. <u>Legge 16 marzo 2006, n. 146</u> "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (GU n.85 del 11-4-2006 Suppl. Ordinario n. 91), che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad una serie di reati transnazionali.
- **8.** <u>Legge 3 agosto 2007, n. 123</u> "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" (GU n.185 del 10-8-2007), che ha introdotto l'art. 25 septies e successive modificazioni apportate con:
- <u>Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". (GU n.101 del 30-4-2008 Suppl. Ordinario n. 108).
- **9.** Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (GU n.290 del 14-12-2007 Suppl. Ordinario n. 268) che ha introdotto l'art. 25 octies.
- **10.** <u>Legge 18 marzo 2008, n. 48</u> "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (GU n.80 del 4-4-2008 Suppl. Ordinario n. 79), che ha introdotto l'**art. 24 bis**.
- **11.** <u>Legge 15 luglio 2009, n. 94</u> "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (GU n.170 del 24-7-2009 Suppl. Ordinario n. 128), che ha introdotto l'art. 24 ter.
- **12.** <u>Legge 23 luglio 2009, n. 99</u> "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (GU n.176 del 31-7-2009 Suppl. Ordinario n. 136), che ha introdotto l'art. 25 bis1 e l'art. 25 novies.
- **13.** <u>Legge 3 agosto 2009, n. 116</u> "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (GU n.188 del 14-8-2009), che ha introdotto l'art. **25 decies**.
- **14.** <u>Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121</u> "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", che nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/8/2009, n. 188) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. **25-novies** ed ha introdotto l'art. **25 undecies**.

- **15.** Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (in G.U. 25/07/2012, n.172) "Attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che ha disposto l'introduzione dell'art. 25-duodecies.
- **16.** <u>Legge 6 novembre 2012, n. 190</u> (GU n.265 del 13-11-2012) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disposto la modifica dell'art. **25, comma 3,** e **rubrica** e l'introduzione della lettera **s-bis) all'art. 25-ter, comma 1.**
- **17.** <u>Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39</u> (in G.U. 22/03/2014, n.68) "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", che ha disposto la modifica dell'art. **25-quinquies, comma 1, lettera c).**
- **18.** <u>Legge 15 dicembre 2014, n. 186</u> (in G.U. 17/12/2014, n.292) "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio",. che ha disposto la modifica dell'art. **25-octies, comma 1,** e **rubrica**.
- 19. <u>Legge 22 maggio 2015, n. 68</u> (in G.U. 28/05/2015, n.122) "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", che ha disposto la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) e b), l'introduzione delle lettere da c) a g) all'art. 25-undecies, comma 1, e del comma 1-bis all'art. 25-undecies.
- 20. <u>Legge 27 maggio 2015, n. 69</u> (in G.U. 30/05/2015, n.124) "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che ha disposto la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea, dell'art. 25-ter, comma 1, lettera a), l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 25-ter, comma 1, la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera b), l'abrogazione della lettera c) dell'art. 25-ter, comma 1.
- **21.** <u>Legge 29 ottobre 2016, n. 199</u> (in G.U. 03/11/2016, n.257) "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", che ha disposto la modifica dell'art. **25-quinquies, comma 1, lettera a)**.
- **22.** <u>Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38</u> (in GU n.75 del 30/03/2017) "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis.
- **23.** <u>D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21</u> (in n. 68 del GU 22/03/2018) "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
- **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** (in GU n. 13 del 16/01/2019) "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", che ha disposto la modifica dei seguenti articoli: 25 comma 5 bis, art. 51 comma 1 e comma 2.

Qui di seguito l'elenco dei reati considerati dagli articoli del d.lgs. 231/2001 da cui può discendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica:

Per quanto previsto dall'**articolo 24** d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno della Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

- Truffa a danno dello Stato (art. 640 comma 2 n° 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Per quanto previsto dall'articolo 24 bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Diffusione di Apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Per quanto previsto dall'articolo 24 ter d.lqs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)

Per quanto previsto dall'**articolo 25** d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Per quanto previsto dall'articolo 25 bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa

- in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per quanto previsto dall'articolo 25 bis1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Per quanto previsto dall'articolo 25 ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in caso di fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- art. 2623 c.c. (falso in prospetto) articolo abrogato dall'art. 34 L. 262/2005 con conseguente previsione del delitto di falso in prospetto ai sensi dell'art. 173 bis D.L.vo 58/1998
- art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) articolo abrogato dall'art. 37 n. 34 D.L.vo 39/2010 con conseguente previsione della
 contravvenzione e del delitto di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei
 responsabili della revisione legale" ai sensi dell'art. 27 D.L.vo 39/2010
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 quater** d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Per quanto previsto dall'**articolo 25 quater1** d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

art. 583 bis c.p.

Per quanto previsto dall'articolo 25 quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale :

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Per quanto previsto dall'articolo 25 sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/98)
- Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 septies** d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 octies** d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 novies** d.lgs. 231/2001 (ex L. 99/2009) - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- art. 171 primo comma lett. a-bis e terzo comma L. 633/41
- art. 171 bis L. 633/41
- art. 171 ter L. 633/41
- art. 171 septies L. 633/41
- art. 171 octies L. 633/41

Per quanto previsto dall'**articolo 25 decies** d.lgs. 231/2001 (ex L. 116/2009) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

art. 377 bis c.p.

Per quanto previsto dall'articolo 25 undecies d.lgs. 231/2001 (ex d.lgs. 121/2011) - Reati ambientali:

- art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)
- art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)
- art.452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)
- art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
- art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)
- art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- art. 137 d.lgs. 152/2006 (scarico illegale di acque reflue industriali)
- art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni)
- art. 257 d.lgs. 152/2006 (omessa bonifica dei siti)

- art. 258 comma 4 D.L.vo 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
- art. 259 comma 1 D.L.vo 152/2006 (traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 d.lgs.152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ora 452 quaterdecies del c.p.

•

- art. 260 bis d.lgs.152/2006 (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE o con copia fraudolentemente alterata uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati)
- art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività)
- artt. 1, 2 e 6 l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1978 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
- art. 3 bis I. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (reati di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati)
- art. 3 comma 6 l. 549/93 e successive modificazioni (violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
- art. 8 d.lgs. 202/2007 (inquinamento doloso provocato dalle navi)
- art. 9 d.lgs. 202/2007 (inquinamento colposo provocato dalle navi)

•

Per quanto previsto dall'articolo 25 duodecies d. lgs. 231/2001 (ex d. lgs. 109/2012)

 art. 22 comma 12 e 12 bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento.

Per quanto previsto dall'art. 25 terdecies D. Lgs. n. 231/01 (ex Lege 20 novembre 2017 n. 167 art. 5 comma 2) - razzismo e xenofobia

Il rischio connesso alle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 bis, dall'art. 25-quinquies, all'esito della mappatura delle aree aziendali di rischio riportata nel documento Allegato alla lett. B) al presente Modello è stato classificato come moderato od inesistente.

Quanto alle altre fattispecie di reato contemplate dal Decreto per le quali, seppure con talune eccezioni specificamente indicate dal Documento "Mappa delle Aree Aziendali di Rischio", il rischio è stato indicato come elevato o significativo, di seguito si riporta una breve descrizione dei reati che potrebbero potenzialmente riguardare la Società.

4.3. Reati in danno della Pubblica Amministrazione (art.24 D.lgs 231/2001)

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito - ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. (art. 357 cod. pen.).

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 cod. pen.).

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato a società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i reati previsti dagli articoli 317, 318, 319 e 322 vengano commessi da o nei confronti di: membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, di funzionari o agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della Comunità europea o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee, delle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europee, di coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'UE svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio

4.4. Reati Societari (art.25 ter D.Lgs. 231/2001)

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.)

L'articolo 9 della legge n. 69/2015 ha modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società non quotate (art. 2621 c.c.), prevedendo che: (i) il reato sia sempre punito come delitto (in luogo della formulazione precedente che prevedeva anche l'ipotesi di natura contravvenzionale); (ii) la pena inflitta – che va da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni – sia sempre quella della reclusione (in luogo della formulazione precedente che prevedeva anche l'arresto fino a 2 anni); (iii) la procedibilità sia sempre d'ufficio. Per quanto attiene alla condotta illecita sanzionata, questa rimane sostanzialmente invariata, andando a punire "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore". La responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In secondo luogo, è stata modificata, ad opera dell'articolo 11 della legge 69/2015, la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società quotate (art. 2622 c.c.). Al riguardo, la modifica apportata prevede che: (i) il falso in bilancio diventi reato di pericolo anziché (come previsto nella precedente formulazione) di danno; (ii) la procedibilità sia d'ufficio (anziché a querela); (iii) la pena della reclusione vada da un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni (in precedenza, rispettivamente, di 1 e 4 anni). E' previsto, inoltre, che alle società quotate siano equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Falso in prospetto (art. 173-bis D. Lgs. 58/1998)

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di Vianini S.p.A. ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si realizza quando gli Amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Il reato è imputabile esclusivamente agli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato consiste nella distribuzione da parte degli Amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di riserve che non possono per legge essere distribuite. Si precisa che il reato si estingue se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve avviene prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)

Il reato si realizza quando gli Amministratori, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge attraverso l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni della società, o della controllante.

Soggetti attivi del reato sono anche in questo caso solo gli amministratori.

Si precisa che il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si realizza attraverso la violazione degli obblighi di informativa previsti dall'art. 2391, 1 comma c.c. (conflitto di interessi) quando dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura attraverso l'aumento fittizio, anche solo parziale, del capitale sociale realizzato, da Amministratori o da Soci, mediante attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.

Soggetti attivi del reato sono dunque gli amministratori e i soci.

Indebita ripartizione dei beni sociali dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui i liquidatori cagionino un danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli. Soggetti attivi del reato sono dunque solo i liquidatori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- 1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- 2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (Art. 2635)

Il reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

4.5. Reati di abuso di mercato (art.25 sexies D.Lgs. 231/2001)

a) Abuso di informazione privilegiata (art. 184 del D. Lgs 58/1998)

Il reato si realizza quando colui che è in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio dell'attività lavorativa di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime:
- b) comunica tali informazioni agli altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio:
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

Informazione privilegiata è un'informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Vianini S.p.A. e/o società sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla Vianini Spa.

Gli strumenti finanziari sono i seguenti:

- Strumenti finanziari quotati emessi dalla Vianini o da sue controllate;
- Strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni;
- Strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- Strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998
 - T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 Strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- Azioni quotate emesse dalle società controllate dalla Vianini e gli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti ad esse collegati;
- Azioni non quotate emesse da società controllate dalla Vianini quando il valore contabile della
 partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società,
 come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti ad
 esse collegati.

b) Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Illeciti Amministrativi (art. 187-bis e 187 – ter D. Lgs. 58/1998)

Nelle stesse ipotesi di cui sopra [a) e b)], salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato , è punito con la sanzione amministrativa da euro centomila a euro quindici milioni

4.6. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)

Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui si cagioni, per colpa, la morte di una persona. Il reato può essere commesso da chiunque, anche persone estranee all'organigramma aziendale che operino in nome e per conto dell'Azienda, su mandato, ordine od incarico della stessa, ovvero che operino in area soggetta agli obblighi di custodia dell'Azienda, ovvero in area dalla stessa detenuta per qualsiasi titolo.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui si cagionino, per colpa, lesioni personali e può essere commesso da chiunque al pari del precedente.

4.7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art.25 octies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 63, comma 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto nell'ambito del D.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies, che sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sul territorio nazionale dal dipendente/collaboratore nell'interesse o vantaggio dell'ente. In particolare, con il decreto n. 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, che ne reca misure di esecuzione. L'intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nell' ordinamento giuridico italiano, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita compiuti in ambito nazionale e abrogando i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006. Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, decreto 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Successivamente, l'art. 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ha introdotto nel codice penale e nell'ambito dei reati presupposto all' art. 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 il reato di "Autoriciclaggio".

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Commette il reato in oggetto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Commette il reato in oggetto chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Commette il reato in oggetto chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Commette il reato in oggetto chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

4.8. Reati Ambientali (Art.25 undecies D.Lgs 231/2001)

Codice penale, art. 452-bis Inquinamento ambientale

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Codice penale, art. 452-quater - Disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Codice Penale, art. 452 quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Codice penale, art. 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

Codice penale, art. 452-sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

Codice penale, art. 452-octies - Circostanze aggravanti

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

<u>Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, protette</u>

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (*) è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto (*) o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro."

D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2

"Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli **scarichi di acque reflue industriali contenenti** le **sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni."

Comma 3

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni."

Comma 5

"Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno **scarico di acque reflue industriali**, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di **scarico sul suolo**, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro."

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13

"Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici,

chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

- "Chiunque effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti** in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi."

Comma 3

"Chiunque **realizza o gestisce una discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo **smaltimento di rifiuti pericolosi**. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."

Comma 5

"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua **attività non consentite di miscelazione di rifiuti**, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)."

Comma 6, primo periodo.

"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1

"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro."

Comma 2

"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'**inquinamento** è provocato **da sostanze pericolose**."

<u>D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</u>

Comma 4, secondo periodo

"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente **traffico illecito** ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Comma 6

"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo

"Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8

"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una **copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata** è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

D.Lgs 152/06, art. 279 - Sanzioni

Comma 5

"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il **superamento** dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. 150/92, art. 1

Comma 1

- "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) **importa, esporta o riesporta** esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente

della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2

"In caso di **recidiva**, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi"

L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2

- "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza:
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni:
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L. 150/92, art. 6

Comma 4

"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni."

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 6

"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

4.9. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art.24 bis D.Lgs 231/2001)

Falsità nei documenti informatici (art. 491bis c.p.)

Il reato consiste nella falsificazione, al fine di procurare a sé od altri un vantaggio ovvero di arrecare un danno, di documenti informatici pubblici o privati, ovvero nell'utilizzo di documenti informatici falsi.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)

Il reato consiste nell'introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Il reato consiste nel procurarsi abusivamente, ovvero nel riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o latri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di trarne un profitto, per sé ed altri, ovvero di arrecare danni.

Diffusione di Apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)

Il reato consiste nella comunicazione o consegna di un programma informatico da lui redatto avente per scopo ed effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o programmi in esso

contenuti o ad esso pertinenti, ovvero avente per scopo od effetto l'interruzione del predetto sistema, ovvero l'alterazione dello stesso.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Il reato consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero impedire od interrompere dette comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Il reato consiste nello istallare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative un sistema informatico o telematico ovvero interconnessi tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Il reato consiste nel distruggere deteriorare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Il reato consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Il reato consiste nel distruggere danneggiare o rendere, in tutto od in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero nell'ostacolarne gravemente il funzionamento, il tutto attraverso le condotte di cui all'art. 365 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Il reato rappresenta una aggravante della precedente fattispecie di reato di cui all'art. 635 quater laddove tale fattispecie sia riferita a sistemi di pubblica utilità.

Trattamento illecito dei dati, Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, Inosservanza dei provvedimenti del Garante (D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Parte III, Titolo III, Capo II)

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

Il reato consiste nel procedere, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129 del D. Lgs. 196/2003, ovvero nel procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45 del D.Lgs 196/2003.

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

Il reato consiste nel dichiarare o attestare falsamente notizie o circostanze o produrre atti o documenti falsi nella notificazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 196/2003 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti

Art. 169 (Misure di sicurezza)

Il reato consiste nell'omettere di adottare le misure minime di sicurezza previste dall'articolo 33 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

Il reato consiste nel non osservare il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c).

4.10. Delitti contro l'industria ed il commercio (Art.25 bis D.Lgs. 231/2001)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Il reato consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Il reato consiste nel compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia, la condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate dalla norma.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Il reato consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, di modo da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Il reato consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Il reato consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscere dell'esistenza di detto titolo di proprietà industriale.

4.11. Impiego di manodopera irregolare (Art.25 duodeces D.Lgs 231/2001)

Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Il reato consiste nell'occupare alle proprie dipendenze dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo), revocato o annullato.

4.12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (Art.25 decies D.Lgs. 231/2001)

Art. 377 bis c.p.

Il reato consiste nell'indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

4.13. Reati contro la personalità individuale. (Art.25 quinques D.Lgs. 231/2001)

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne

comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis. c.p. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiungue:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

600-ter. c.p. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiungue:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies]

Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 [c.p. 600-sexies]

Art. 600-octies c.p. Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni [c.p. 600-sexies]

Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiungue:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

4.14. Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.
- a) Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- 1) della gravità del fatto;
- 2) del grado della responsabilità dell'ente;
- 3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito:
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi:
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative:
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmene applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.
- c) In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
- d) La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

4.15. Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo:
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione

e controllo:

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

L'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo (ovvero di seguito il "Modello") consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo dirigente dell'ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- **preveda specifici protocolli diretti** a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la **verifica periodica**, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal modello.

4.16. Le "Linee Guida" di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. I successivi aggiornamenti, pubblicati in data 24.05.2004, 31.03.2008 e 23.07.2014 sono stati approvati dal Ministero della Giustizia che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello, sono:

- l'adozione di un Codice Etico:
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli:
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;
- comunicazione al personale e sua formazione;

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione e Controllo, Vianini S.p.A. tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Sezione Seconda

5 Il Modello di Organizzazione e Controllo di Vianini S.p.A.

5.1. Finalità del Modello

Vianini è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione e Controllo, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati Vianini ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Il presente Modello Unificato che riunisce in un unico ed organico compendio tutte le precedenti versioni è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera in data 07.03.2019.

Segnatamente, attraverso l'adozione del **Modello Unificato di Organizzazione e Controllo**, Vianini intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare nei Destinatari del Modello, definiti nel successivo paragrafo 5.2, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società:
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Vianini, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici ai quali la stessa si attiene nell'esercizio delle attività aziendali;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

5.2. Destinatari del Modello

Le disposizioni del presente Modello trovano applicazione nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti) della Società oltre che nei confronti dei revisori, dei consulenti, dei partner commerciali e finanziari, e dei collaboratori a vario titolo della Società, in particolare, di coloro che svolgono attività identificate a rischio di reato, opportunamente formati e informati in relazione ai contenuti del Modello.

5.3. Elementi fondamentali del modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati da Vianini nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, che trovano riscontro sia nel Codice Etico adottato da Vianini, sia, più in dettaglio, nel presente Modello;
- · mappa delle attività a rischio;
- procedure e protocolli relativi ai processi ritenuti a maggior rischio reato;
- Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo") ed attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello:
- sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili ai Destinatari in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo:
- attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- regole e responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica del funzionamento e dell'efficacia dello stesso.

5.4. Codice Etico e Modello

Vianini intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, Vianini si è dotata a far data dal novembre 2008 di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi sociali, dei propri dipendenti e di tutti coloro che intrattengono rapporti o cooperano con essa, a qualunque titolo, nel perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da Vianini S.p.A. Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono fare sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto).

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento dello stesso.

5.5. Gruppo Vianini

Con riguardo al Gruppo Vianini inteso come Società Capogruppo e Società controllate (il "Gruppo"), si precisa che Vianini non svolge alcun ruolo di direzione e coordinamento nei confronti delle stesse a norma di legge e che non interferisce in alcun modo riguardo alle scelte strategico-politiche delle suddette controllate, né in ordine alla adozione ed implementazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001. Vianini, tuttavia, ha ritenuto opportuno raccomandare alle suddette controllate l'adozione del Codice Etico per conformare le attività e la conduzione degli affari di tutte le Società del Gruppo al rispetto della legge e delle normative dei Paesi di riferimento, in un quadro di integrità, legittimità, correttezza e trasparenza.

Di seguito si elencano le società controllate dalla Vianini S.p.A:

Domus Italia S.p.A.

Domus Roma 15 Srl

Vianini Energia Srl

Ind 2004 Srl

5.6. Presupposti del Modello, il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

Nella predisposizione del Modello, Vianini ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso sia idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Più in generale, il sistema di controllo interno della Società deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che tutti coloro che operano per la Società agiscano per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società:
- l'obiettivo di informazione si sostanzia nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta da Vianini attraverso la **distinzione dei compiti operativi** da quelli di **controllo**, riducendo ragionevolmente possibili conflitti di interesse.

I soggetti attuatori del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) la società di revisione legale dei conti;
- e) l'Organismo di Vigilanza;
- f) il responsabile dell'internal audit.

Alla base del sistema di controllo interno di Vianini vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna funzione aziendale per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- Codice Etico Vianini S.p.A.;
- Sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità (si rimanda all'organigramma esposto nella "premessa" al presente documento);
- Sistema di procedure e istruzioni interne;
- Strumenti informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- Sistema di controllo di gestione, nonché di reporting;
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- Funzioni preposte alla comunicazione esterna (principalmente Investor relator);
- Sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

La tipologia dei controlli aziendali esistente nel Gruppo Vianini prevede:

- **controlli di linea**, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto

svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei controlli di natura gerarchica;

• attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini della formazione del bilancio.

Nonostante il sistema di controllo interno esistente, sopra descritto nei suoi elementi principali, contenga numerosi elementi validi per poter essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria immagine e reputazione, ha deciso di condurre un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, per adeguarli.

5.7. Individuazione delle attività "a rischio" e definizione dei protocolli

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione e Controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati richiamati dal Decreto.

È stata, dunque, condotta un'attenta analisi delle attività aziendali e delle strutture organizzative di Vianini, allo specifico scopo di identificare i rischi di reato concretamente realizzabili in ambito aziendale (c.d. "aree di attività sensibili"), nonché i processi nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di alcune fattispecie di reato (c.d. "processi strumentali" e "processi sensibili"). I risultati di tali attività sono illustrati nel documento "Mappa delle aree aziendali di rischio" allegato sotto la lett. B)

5.8. Identificazione delle attività "a rischio"

A seguito della attività di mappatura delle aree aziendali di rischio i cui risultati sono esposti nell'allegato B) sono stati individuati i seguenti Processi/Attività come potenzialmente idonei a determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001:

- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di atti contratti con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto: a) la esecuzione, manutenzione o gestione di opere; b) la fornitura di beni o servizi; c) l'ottenimento dalla PA di contributi pubblici;
- formulazione di istanze, domande o richieste aventi ad oggetto l'ottenimento dalla PA di concessioni, permessi, autorizzazioni, qualifiche, iscrizioni, deroghe, proroghe, esenzioni e provvedimenti di qualsivoglia natura:
- gestione degli adempimenti e delle comunicazioni e/o delle richieste connesse all'attività caratteristica in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti, da parte di Enti Pubblici competenti e/o di Autorità Amministrative Indipendenti, tra le quali la Consob e l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali:
- partecipazione a prequalifiche e gare di appalto, nonché a confronti concorrenziali di qualsivoglia natura banditi dalla PA;
- contenzioso giudiziale e stragiudiziale (es. civile, tributario, giuslavoristico, amministrativo e penale);
- assunzione del personale, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e adempimenti connessi ai contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- adempimenti fiscali, societari e dei rapporti con gli Enti Pubblici coinvolti, anche in occasione di ispezioni e accertamenti:
- gestione e tenuta della contabilità generale;
- predisposizione dei progetti di bilancio civilistico e consolidato, nonché di eventuali situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, da sottoporre al Consiglio di amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci;
- adempimenti in materia societaria e delle attività di comunicazione al mercato delle informazioni "price sensitive". In particolare,

- redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, normalmente destinati ad investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale;
- organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
- comunicazione a terzi e al mercato di informazioni concernenti la società e le società appartenenti al Gruppo, non ancora comunicate al pubblico e destinate alla diffusione, per legge o per decisione della società;
- acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto azioni proprie della Società, delle società controllate o delle società controllanti, incluse tra gli strumenti finanziari di cui all'art. 180 lett. a) del TUF;
- acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto altri strumenti finanziari di cui all'art. 180 lett. a) del TUF, o ad essi collegati, emessi dalla Società, da società controllanti, controllate, collegate, partecipate o da altre società nelle quali i «soggetti rilevanti» della Società ai sensi del «Codice di comportamento» abbiano un potere di gestione ovvero un interesse giuridicamente rilevante;
- · conferimento o risoluzione di incarichi professionali;
- utilizzo di sistemi informatici, scarico ed archiviazione dati;
- gestione delle informazioni sensibili e privilegiate relative alle operazioni aziendali, al personale dipendente, ai partner commerciali e finanziari, a consulenti e collaboratori;
- attività di tutela delle condizioni di lavoro, di prevenzione e trattamento degli infortuni;
- tutela dell'ambiente;
- rapporti infragruppo (intercompany);
 gestioni acquisti e vendite infragruppo;
 investimenti infragruppo;
 gestione dei flussi finanziari infragruppo.

5.9. Definizione dei Protocolli

La Società, sensibile all'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità gestionale e di garantire, al contempo, il più rigoroso adeguamento ai dettami del Decreto, ha implementato, mediante l'approvazione di specifiche procedure, i seguenti protocolli specifici a presidio dei processi nel cui ambito, in linea teorica, potrebbero essere compiuti i reati di cui al D.Lgs. 231/2008

- 1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- 2. Gestione dei rapporti con la società di revisione.
- 3. Gestione dei rapporti con il collegio sindacale.
- 4. Gestione del bilancio e dei documenti periodici.
- 5. Gestione delle informazioni con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.
- 6. Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- 7. Gestione dei rapporti con le parti correlate.
- 8. Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
- 9. Sicurezza informatica.
- 10. Gestione consulenze ed incarichi professionali.
- 11. Gestione dei rimborsi spese e anticipi.
- 12. Omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- 13. Gestione degli approvvigionamenti;

- 14. Gestione dei reati ambientali.
- 15. Funzione legale.
- 16. Gestione risorse umane

I predetti protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio.

Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Ciascun protocollo, formalmente adottato dalla Società, vincola tutti i soggetti coinvolti nelle funzioni dallo stesso, di volta in volta, interessate.

6 Regole comportamentali di carattere generale

6.1. Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

6.2. Conflitto di interessi

I destinatari del Modello, come definiti al paragrafo 5.2, devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori.

Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa.

6.3. Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della Società e del Gruppo acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

6.4. Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

6.5. Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

6.6. Comunicazioni all'esterno

I destinatari del Modello, come definiti nel paragrafo 5.2, devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società e del Gruppo e professionali.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività della Società e del Gruppo.

6.7. Tutela di beni della Società

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni dei beni stessi.

PARTE SPECIALE

7 REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.24 D.Lgs 231/2001)

7.1. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative indipendenti

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio ex art. 24 e 25 del Decreto).

7.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, sono state individuate nel documento all. sub. B), sotto la dicitura "Processi/Attività a Rischio", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati in danno della Pubblica Amministrazione. Nel medesimo documento ed alle stesse pagine, sotto la dicitura "Rischi potenziali", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione di reati in danno della PA e sotto la voce "Funzioni Aziendali coinvolte", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in danno della PA.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in danno della PA elencate, sotto la dicitura "**Norme di riferimento**" del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio".

7.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse della Società, rapporti con la Pubblica

Amministrazione o con Autorità Amministrative Indipendenti, tra cui, a mero titolo di esempio, la Consob e l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- b) improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare.
- È, inoltre vietato:
- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute:
- c) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a P.A. o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la Società o altre società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o il Gruppo. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, nei casi opportuni informa tempestivamente la funzione Internal Auditing che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione al Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal C.d.A. o dalle funzioni aziendali da questo designate;

- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Collaboratori e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;

- h) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- i) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (ad esempio, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- I) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- m) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- n) sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

7.4. Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate:
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza:
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- f) non siano corrisposti compensi o commissioni a Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- g) i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- h) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- i) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- I) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata e prontamente informato sugli esiti delle relative ispezioni.
- L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

8 REATI FINANZIARI O DI ABUSO DI MERCATO (art.25 sexies D.Lgs 231/2001)

8.1. Comportamenti da tenere

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati finanziari o di abuso di mercato di cui al D. Lgs. 231/2001.

8.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società. e della struttura interna adottata, sono state individuate nel documento all. sub. B), sotto la dicitura "Processi/Attività a Rischio", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di abuso di mercato. Nel medesimo documento, sotto la dicitura "Rischi potenziali", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione di reati di abuso di mercato e sotto la voce "Funzioni Aziendali coinvolte", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in parola.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in materia di abuso di mercato elencate, sotto la dicitura "*Norme di riferimento*" del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio"

8.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/01, per tutti i Destinatari del presente Modello, è vietato:

- 1) utilizzare Informazioni Privilegiate, come definite dall'apposita procedura aziendale, in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni della Società, di società clienti o concorrenti, o di altre società o comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società o altre società del Gruppo;
- 2) rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- 3) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari del Gruppo scendano al disotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- 4) diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo.

8.4. Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati finanziari o di abuso di mercato

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

- a) siano ricostruibili i procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza documentale delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente o del responsabili incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti; l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- d) siano identificate, all'interno della società, le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali. Devono inoltre essere adottate misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e, laddove, queste riguardino procedimenti a più fasi, integrare il contenuto delle informazioni stesse;
- e) sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, all'interno della società, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;
- f) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate. Le misure idonee possono essere dichiarazioni di impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse, rilasciate dalle persone che hanno legittimo accesso alle informazioni ovvero di natura tecnologica, al fine di evitare la duplicazione, la trasmissione o l'asportazione indebita di documenti nell'accezione di cui all'art. 491-bis c.p. di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;
- g) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- h) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- i) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e destinate a divenire privilegiate;
- I) siano previste misure volte a vietare, in determinati periodi dell'esercizio sociale che precedono o sono successivi alla diffusione di informazioni privilegiate da parte della società, il compimento di operazioni (c.d. blocking periods) aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla società o a questi collegati, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nella Società e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società (c.d. «persone rilevanti»);
- m) sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate a investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o il pubblico in generale;
- n) i rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale siano tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di Vigilanza del mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- o) siano stabilite misure idonee per verificare e controllare in via preventiva la legittimazione alla partecipazione e i contenuti da trattare negli incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa.
- L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute e adeguate alle finalità in precedenza indicate.
- L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L'Organismo di Vigilanza vigila che nelle società appartenenti al Gruppo siano adottati principi e procedure coerenti con i principi e le procedure fatti propri dalla Società, ai fini della prevenzione degli abusi di mercato.

9 REATI SOCIETARI (art.25 ter D.Lgs. 231/2001)

9.1. Comportamenti da tenere

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al D. Lgs. 231/2001.

9.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società. e della struttura interna adottata, sono state individuate nel documento all. sub. B), sotto la dicitura "*Processi/Attività a Rischio*", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati societari. Nel medesimo documento, sotto la dicitura "*Rischi potenziali*", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione di reati societari e sotto la voce "*Funzioni Aziendali coinvolte*", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in parola.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in materia societaria elencate, sotto la dicitura "*Norme di riferimento*" del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio"

9.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio i Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- 1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale;
- 4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della

Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti. In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

- 5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione legale o dei soci; (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- 6. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- 7. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- (vi) ripartire i beni sociali tra i soci in fase di liquidazione prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- 8. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

9. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

9.4. Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati societari

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate:
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza:
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- h) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- i) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari anche ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- I) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.) ovvero da parte degli organi di controllo (CONSOB, Autorità Antitrust ecc...) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata e prontamente informato sugli esiti delle relative ispezioni. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

10 REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI PERSONALI COLPOSE (art.25 septies D.lgs 231/2001)

10.1. Comportamenti da tenere

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni personali di cui al D. Lgs. 231/2001.

10.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società. e della struttura interna adottata, sono state individuate nel documento all. sub. B), sotto la dicitura "*Processi/Attività a Rischio*", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati in oggetto. Nel medesimo documento, sotto la

dicitura "Rischi potenziali", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose e sotto la voce "Funzioni Aziendali coinvolte", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in parola.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato elencate, sotto la dicitura "*Norme di riferimento*" alla del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio".

10.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, si occupino di sicurezza, prevenzione e trattamento degli infortuni.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni personali previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, è espressamente vietato:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001):
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- L'Azienda provvede a predisporre:
- 1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
- 2. un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- 3. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- · sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

10.4. Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- i) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari anche ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- I) alle ispezioni giudiziarie, amministrative e di controllo devono partecipare solo i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata e prontamente informato sugli esiti delle relative ispezioni.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

11 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ' AUTORICICLAGGIO (art.25 octies D.Lgs.231/2001)

11.1. Comportamenti da tenere

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di riciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2001.

11.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata sono state individuate nel documento all. sub. B), sotto la dicitura "Processi/Attività a Rischio", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati in oggetto. Nel medesimo documento, sotto la dicitura "Rischi potenziali", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione di reati di riciclaggio e sotto la voce "Funzioni Aziendali coinvolte", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in parola. In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato elencate, sotto la dicitura "Norme di riferimento" del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio".

11.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

E' fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato ex articolo 25-octies d.lgs. 231/2001.

I Destinatari del Modello e tutti i soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);
- gestire la raccolta delle informazioni relative al mercato della fornitura (in particolare concernenti gli incontri con i rappresentanti dei potenziali fornitori);
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (*i.e.*, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dalla Società che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzino richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

11.4. Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza:
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- i) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- I) alle ispezioni giudiziarie, amministrative e di controllo in generale devono partecipare solo i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata e prontamente informato sugli esiti delle relative ispezioni.
- L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

12 REATI AMBIENTALI (art.25 undecies D.Lgs 231/2001)

12.1. Comportamenti da tenere

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ambientali di cui al D. Lgs. 231/2001.

12.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società. e della struttura interna adottata, sono state individuate nel documento all. sub. B), sotto la dicitura "Processi/Attività a Rischio", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati in oggetto. Nel medesimo documento, sotto la dicitura "Rischi potenziali", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione di reati ambientali e sotto la voce "Funzioni Aziendali coinvolte", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in parola.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato elencate, sotto la dicitura "Norme di riferimento" del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio".

12.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, si occupino di ambiente e sicurezza ambientale.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio elencate nel documento "Mappa delle Aree Aziendali a Rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Vianini a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali specifici volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

- In relazione alla, gestione e manutenzione di opere, , ovvero, esecuzione di forniture o servizi od alla gestione e manutenzione di fabbricati è fatto obbligo ai Destinatari di:
- A) predispone una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
- B) ricercare soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle attività:
- C) adottare un approccio preventivo, ascoltando il punto di vista delle principali associazioni ambientaliste e le esigenze espresse dalle istituzioni del territorio dove vengono realizzate le attività;
- D) in tema di biodiversità, e in particolare di avifauna, adottare i più moderni dispositivi per minimizzare gli eventuali impatti negativi dei propri delle attività;
- E) riservare piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle attività, e rendersi disponibili per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione dell'impatto ambientale;
- F) ricercare e mettere a punto di sistemi di protezione coerenti con l'ambiente circostante;
- G) Con specifico riguardo alle attività di progettazione, assicurare che il processo si articoli nelle seguenti fasi:

- i) previsione di possibili soluzioni tecniche e misure cautelative volte a limitare l'impatto che avrà il cantiere o le attività sull'ambiente circostante;
- ii) effettuazione di indagini preliminari che accertino la natura del sito su cui saranno svolte le attività e che diano informazioni inerenti l'eventuale presenza di habitat protetti;
- iii) verifica su tutte le prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere od allo svolgimento delle attività;
- iv) inserimento, se del caso, nelle specifiche e/o capitolato particolare della fornitura/appalto di eventuali indicazioni integrative volte al rispetto dell'ambiente.
- H) Con riguardo ai possibili danni alla vegetazione causati dall'abbattimento di alberi durante la realizzazione dei Cantieri o delle attività, ivi compresa l'apertura di nuove vie di accesso e di manovra, impegnarsi a:
- affidarsi, nella fase di caratterizzazione del sito su cui sorgerà il cantiere o saranno svolte le attività, ad un professionista in materia ambientale (dottore agronomo o forestale) al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di legge;
- informare gli enti locali preposti della presenza di alberi, descrivendone tipologia, quantità e qualità al fine di consequire l'autorizzazione a procedere:
- informarsi con gli uffici del comune di pertinenza per quanto concerne gli obblighi di legge per la tutela delle specie arboree stabilita dai regolamenti comunali;
- in caso di incidenti occorsi in fase di lavoro o di eventi di origine atmosferica, presentare la relativa denuncia alle autorità competenti e contestualmente ad effettuare le opportune eventuali azioni di ripristino ambientale.

In relazione alla Gestione dei Rifiuti, è fatto obbligo ai destinatari:

A) di operare per una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

A tal fine è fatto obbligo di:

- gestire i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- gestire i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;
- B) definire i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie rifiuti pericolosi e non pericolosi al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale:
- C) provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;
- D) affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori;
- E) garantire che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- F) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compilare accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- G) istituire presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti;

- H) impegnarsi a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- I) vigilare costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

12.4. Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati ambientali

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate:
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza:
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- i) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari anche ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- I) alle ispezioni giudiziarie, amministrative e di controllo devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata e prontamente informato sugli esiti delle relative ispezioni.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

13 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art.24 bis D.Lgs 231/2001)

13.1. Comportamenti da tenere

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati informatici e di trattamento illecito di dati di cui al D. Lgs. 231/2001.

13.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società. e della struttura interna adottata, sono state individuate nel documento all. sub. B), , sotto la dicitura "*Processi/Attività a Rischio*", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati in oggetto. Nel medesimo documento, sotto la dicitura "*Rischi potenziali*", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione dei delitti informatici e di illecito trattamento dei dati e sotto la voce "*Funzioni Aziendali*"

coinvolte", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in parola.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato elencate, sotto la dicitura "*Norme di riferimento*" del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio".

13.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, si occupino di gestione, manutenzione o comunque utilizzo dei sistemi informatici.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo, a qualsiasi titolo, la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi, ai Destinatari del presente Modello è fatto espressamente divieto di:

- introdursi senza autorizzazione in un sistema informatico o telematico interno o esterno alla Società protetto da misure di sicurezza ovvero mantenervisi contro la volontà altrui;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, quale ad esempio quello della Società o di una Società collegata o concorrente, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno;
- diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico anche da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- falsificare o utilizzare documenti informatici falsi o commettere una delle condotte previste dal Capo Terzo del Libro secondo del codice penale su documenti informatici;
- intercettare fraudolentemente ogni tipo di comunicazione proveniente dall'esterno o dall'interno della Società, relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero impedirla, interromperla, o infine rivelarne, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto:
- installare, fuori dai casi previsti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui; ovvero commettere fatti diretti a commettere tali condotte su informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; ovvero ancora distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o elematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento; queste ultime condotte sono anche vietate allorché siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

I divieti sopramenzionati devono considerarsi operanti anche nelle ipotesi in cui i Destinatari svolgano, in nome per conto ed interesse della Società, attività attraverso l'utilizzo di postazioni o di strumenti informatici collocati al di fuori delle sedi sociali.

13.4. Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate:
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- i) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- I) alle ispezioni giudiziarie, amministrative e di controllo in generale devono partecipare solo i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata e prontamente informato sugli esiti delle relative ispezioni..
- L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

14 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25 bis D.Lgs. 231/2001)

14.1. Comportamenti da tenere

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati contro l'industria ed il commercio di cui al D. Lgs. 231/2001.

14.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società. e della struttura interna adottata, sono state individuate nel documento all. sub. B), , sotto la dicitura "Processi/Attività a Rischio", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati in oggetto. Nel medesimo documento, sotto la dicitura "Rischi potenziali", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio e sotto la voce "Funzioni Aziendali coinvolte", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in parola.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato elencate, sotto la dicitura "*Norme di riferimento*" del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio".

14.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, si occupino delle attività tra quelle indicate a rischio della "Mappa delle Aree Aziendali di Rischio", all. sub B).

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla commercializzazione, produzione, tracciabilità delle materie prime, rispetto delle norme sulla concorrenza, delle norme inerenti la proprietà intellettuale e/o industriale e delle norme relative alle indicazioni geografiche, all'etichettatura, al peso, qualità delle merci vendute.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti:
- b) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia durante l'esercizio di un'attività commerciale;
- c) porre in vendita nel mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi alterati, cagionando un danno all'industria nazionale;
- d) consegnare all'acquirente merce configurante l'ipotesi di aliud pro alio;
- e) porre in vendita o mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine;
- f) vendere o mettere in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, al fine di ingannare il compratore, sull'origine, provenienza o qualità delle stesse;
- g) detenere, vendere con offerta diretta ai consumatori o mettere in circolazione prodotti industriali realizzati usurpando titoli di proprietà industriali od in violazione degli stessi;
- h) contraffare, alterare l'indicazione geografica o la denominazione di origine di prodotti agroalimentari, ponendoli in vendita o in circolazione o semplicemente detenendoli per la vendita;

Più in particolare, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato.

Infine, è fatto divieto di:

- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.);
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;

- porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

14.4. Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- f) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari anche ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- g) alle ispezioni giudiziarie, amministrative e di controllo in generale devono partecipare solo i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata e prontamente informato sugli esiti delle relative ispezioni.
- L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

15 IMPIEGO DI MANODOPERA IRREGOLARE (art.25 duodecies D.Lgs. 231/2001)

15.1. Comportamenti da tenere

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di impiego di manodopera irregolare di cui al D. Lgs. 231/2001.

15.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società. e della struttura interna adottata, sono state individuate nel documento all. sub. B), , sotto la dicitura "Processi/Attività a Rischio", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati in oggetto. Nel medesimo documento, sotto la dicitura "Rischi potenziali", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione dei reati di impiego di manodopera irregolare e sotto la voce "Funzioni Aziendali coinvolte", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in parola.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato elencate, sotto la dicitura "Norme di riferimento" del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio".

15.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, si occupino delle attività tra quelle indicate a rischio della "Mappa delle Aree Aziendali di Rischio", all. sub B) con riferimento ai delitti di impiego di manodopera irregolare.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

E' altresì fatto divieto a tutti i destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
- 2. assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- 1. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- 2. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- 3. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

15.4. Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati di manodopera irregolare

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- f) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;

g) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata e prontamente informato sugli esiti delle relative ispezioni.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

16 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art.25 decies D.Lgs 231/2001)

16.1. Comportamenti da tenere

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di impiego di manodopera irregolare di cui al D. Lgs. 231/2001 e sono disciplinati i relativi comportamenti.

16.2. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società. e della struttura interna adottata, sono state individuate nel documento all. sub. B), sotto la dicitura "*Processi/Attività a Rischio*", le categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati in oggetto. Nel medesimo documento, sotto la dicitura "*Rischi potenziali*", sono elencati i comportamenti che potrebbero dare luogo alla commissione dei reati in parola e sotto la voce "*Funzioni Aziendali coinvolte*", sono elencate le funzioni aziendali presenti nell'Organigramma allegato sub. A) che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati in parola. In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato elencate, sotto la dicitura "*Norme di riferimento*" del documento allegato sotto la Lett. B) "Mappa delle aree aziendali di rischio".

16.3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, si occupino delle attività tra quelle indicate a rischio della "Mappa delle Aree Aziendali di Rischio", all. sub B) con riferimento ai delitti di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mandaci all'autorità giudiziaria.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- 3.1 divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- 3.2 prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- 3.3 i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo

riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

3.4 tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile ed di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

16.4. Principi ai quali debbono attenersi le procedure per la prevenzione dei reati in oggetto

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, l'adozione di specifiche procedure deve essere finalizzata a far che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate:
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza:
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- f) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- g) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata e prontamente informato sugli esiti delle relative ispezioni.
- L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

17 ORGANISMO DI VIGILANZA

17.1. Premessa

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che tale organo di controllo possa essere composto sia da personale interno sia da personale esterno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto ed alle indicazioni espresse da Confindustria, Vianini ha ritenuto di istituire un organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione che, per la composizione scelta, sia in grado di garantire la conoscenza delle attività sociali, ed – al contempo – abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

Al momento della formale adozione del presente modello il Consiglio di Amministrazione approva un apposito Regolamento dell'Organismo di Vigilanza con il quale disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'Organismo (ad es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) ed ai requisiti soggettivi dei suoi componenti (ad es. requisiti di professionalità e di onorabilità).

In relazione a quanto precede l'Organismo di Vigilanza della Vianini è composto dalla funzione di Internal Audit e da un professionista esterno alla società.

Tale composizione è ritenuta idonea in quanto la presenza del professionista esterno garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'organo. Tale requisito è inoltre assicurato dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff in elevata posizione gerarchica nell'organizzazione aziendale, senza attribuzione di compiti operativi e con attività di reporting al massimo vertice aziendale.

Il requisito della professionalità è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle materie aziendalistiche, contabili, gestionali ed in particolare nell'analisi dei sistemi di controllo e nell'attività ispettiva.

La presenza all'interno dell'Organismo di Vigilanza del Responsabile della funzione di Internal Audit garantisce inoltre la continuità d'azione necessaria per vigilare costantemente attraverso poteri di indagine sul rispetto del Modello per curarne l'attuazione e l'aggiornamento e per rappresentare un riferimento costante per tutto il personale.

Fatta salva l'ipotesi di un'eventuale revisione del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza anche sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca dei poteri propri di tale organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

17.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti **compiti** (ex art. 6, comma 2 lettera d, del D. Lgs. 231/2001):

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale:
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, anche in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali:
- comunicazione su base continuativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che riporta al Consiglio di Amministrazione, e con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte:
- comunicazione con cadenza semestrale al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, e occasionalmente per le violazioni che dovessero essere realizzate dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- **predisporre un piano periodico di formazione** volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Vianini, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica

dell'osservanza del Modello:

verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di Vianini la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, efficacia ed effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di eventuali aggiornamenti, tale organo opera in stretta collaborazione con le realtà aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i **poteri** di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative aziendali;
- disporre di autonomo potere di spesa, per lo svolgimento della propria attività di verifica e controllo
 ovvero di aggiornamento del Modello; a tal fine nel caso in cui l'ODV ritenesse di dover sostenere delle
 spese per lo svolgimento dei propri compiti provvederà a predisporre apposito budget di spesa che
 sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; eventuali spese straordinarie, non
 contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva
 approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso ovvero potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni. In ordine ai compiti delegati dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza disciplinerà le modalità di funzionamento dell'organo quali a titolo esemplificativo la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, piano di azione, ecc..

17.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Presidente"), che riporta al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione della Società ed al Collegio Sindacale.

Il riporto a siffatti organi sociali, competenti di convocare l'Assemblea dei Soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli Amministratori, affidato - per previsione legislativa e statutaria - ai Soci.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti delle relative attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Presidente, che riporta al Consiglio di Amministrazione, ed, almeno una volta all'anno, con una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- con cadenza semestrale nei confronti del Collegio Sindacale;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e potrà – a sua volta – richiedere, al Presidente o direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società, di essere convocato ogni volta che ritenga opportuno o necessario l'esame di questioni o un intervento relativi al funzionamento ed efficace attuazione del Modello, ovvero in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

17.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di Vianini.

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione consistente nell'invio all'Organismo di Vigilanza di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta ODV@vianinispa.it da parte del personale che voglia procedere alla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza garantirà la riservatezza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà, qualora lo ritenga opportuno, attivare le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto segnalato.

Devono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

Nell'esercizio dei propri compiti di monitoraggio e di verifica, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione di Vianini, nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere la massima riservatezza sui documenti e informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla Privacy.

Sezione Terza

18 Whistleblowing

18.1. Che cos'è il whistleblowing

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda, che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione ("whistleblowing"), nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'organismo a cui appartiene. Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc. La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione, pertanto, si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

18.2. La normativa

La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego) è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017. Innanzi tutto viene modificato il citato art. 54 bis, il quale trova applicazione anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Peraltro l'aspetto più rilevante è l'estensione della tutela in questione anche nell'ambito dei soggetti privati. Con una modifica dell'art. 6 del Dlgs. 231/2001, si stabilisce che i modelli di organizzazione dovranno ora prevedere in capo ai soggetti apicali (i soggetti che "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e ai sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali) l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa di cui al Dlgs. 231/2001 citata, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. A tutela dei soggetti denuncianti la nuova legge stabilisce:

- l'adozione, nei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di presentare denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa. L'articolo 3 (comma 1) della legge 179/2017 contiene alcune disposizioni in parte derogatorie della regolamentazione del segreto e prevede che il perseguimento dell'integrità dell'Ente e il contrasto delle malversazioni costituiscono giusta causa per rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.).

In questi casi, quindi, se mediante la segnalazione viene rivelato il segreto – oggetto di obbligo di legge – la sanzione penale non si applica, poiché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza (tale esclusione potrebbe essere rilevante soprattutto in quelle ipotesi in cui si identifica un soggetto esterno quale destinatario delle segnalazioni). La giusta causa sopra richiamata non opera, invece, se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata (comma 2).

In tale ipotesi l'eventuale rivelazione del segreto configura il reato. Peraltro, la norma sembra applicabile con riferimento non soltanto al soggetto segnalante, ma anche al destinatario della segnalazione che, se ha un rapporto di consulenza o di assistenza con l'Ente, potrà opporre il segreto professionale sulle indagini e le valutazioni che siano state effettuate sui fatti denunciati.

Facendo riferimento la normativa esclusivamente alle condotte illecite rilevanti ai fini dei reati presupposto, rimangono esclusi dalla disciplina i reati che, invece, non sono previsti nell'ambito delle disposizioni del Dlgs. 231.

Nulla vieta, peraltro, che l'impresa, nell'ambito delle proprie scelte organizzative possa estendere la tutela in questione a tutte le segnalazioni di illeciti. Per comodità di seguito si riporta una tabella con le principali definizioni derivanti dalla legge.

18.3. Scopo della sezione Whistleblowing

Scopo della presente sezione del modello è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente/collaboratore (segnalante o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 179/2017. L'obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con l'ente. Pertanto la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla legge 179 citata, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento. L'adozione della presente integrazione al modello intende:

- chiarire i principi che stanno alla base di tale precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
- rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo disciplinare le eventuali sanzioni applicabili.

Quanto disposto nella sezione si applica esclusivamente alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano (c.d. segnalazioni nominative) e non trova quindi applicazione alle segnalazioni anonime.

18.4. Ambito di applicazione

Come previsto dalla normativa le procedure si applicheranno alle segnalazioni di "condotte illecite" di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In particolare, non solo ai reati di corruzione e simili, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività dell'Ente, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'Ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Inoltre, considerato che le normative anticorruzione, , risultano integrate nel modello organizzativo 231 adottato dall'Ente, nell'ambito della presente procedura rientrano anche le segnalazioni di illeciti riguardanti i reati presupposto del Dlgs. 231/2001.

18.5. Processo di segnalazione di illeciti

Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- · descrizione della condotta illecita
- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- · qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi

- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- · ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della Vianini S.p.A. o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposto di cui al Dlgs. 231/2001, bensì anche di comportamenti illeciti che possono avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto venga in evidenza un mal funzionamento delle attività aziendali.

Soggetti destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione

In proposito, in relazione a quanto disposto dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 179/2017, vengono individuate le seguenti modalità di segnalazione:

Segnalazione diretta all'ODV • Invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato dell'OdV: L'Ente provvederà a fornire informazione generalizzata sulle predette modalità e sui recapiti attivati.

Verifica della fondatezza della segnalazione

L'OdV in caso di segnalazione a tale organismo hanno il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

A tal fine, può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Di tali incontri va tenuta traccia, conservata in modo riservato, preferibilmente in armadio chiuso.

Qualora dall'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'OdV provvede a:

- a) inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti
- b) trasmettere la segnalazione alle funzioni aziendali interessate, per l'acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato)
- c) trasmettere la segnalazione al Consiglio di Amministrazione
- d) inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti

L'OdV trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante. Peraltro tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'OdV evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente.

18.6. Tutela del whistleblower

L'identità del whisteblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.). L'identità del whisteblower può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV, che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione: a) al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione il quale valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; b) all'Amministratore Delegato (se nominato) o al Presidente, qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente della Società; c) alla Procura della Repubblica, qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché all'accesso civico, anche generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5 bis Dlgs. 33/2013 e successive modificazioni.

18.7. Tutela della privacy

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Dlgs. 196/2003 e succ. modif., anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.E. 679/2016). In particolare, l'interesse legittimo del titolare del trattamento è fornito dall'interesse al corretto funzionamento della struttura e alla segnalazione degli illeciti, mentre la base giuridica è costituita dalla normativa specifica in materia di segnalazione degli illeciti. Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi dovranno essere tenuti sino al completo esaurimento della procedura, ferme restando le esigenze di giustizia. Al momento della segnalazione pertanto verrà quindi fornita al segnalante una apposita informativa (eventualmente in forma sintetica con rinvio ad altre modalità di consultazione per gli approfondimenti), riguardante il trattamento dei dati. Si allega un modello indicativo di tale informativa.

18.8. Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.). Ugualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

Sezione Quarta

19 Sistema Disciplinare

19.1. Destinatari e Apparato Sanzionatorio

L'Art. 6, comma 2, del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e Controllo ivi previsto, l'adozione, da parte dell'ente, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello stesso. In conseguenza, risulta necessario che il Modello, al fine di poter prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di tali reati.

Ciò premesso, devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare gli Amministratori, tutti i lavoratori subordinati dipendenti della Società, come individuati dagli artt. 2094 e segg. cod. civ., ivi compresi i dirigenti, nonché i soggetti di cui all'art. 1742 cod. civ. (lavoratori autonomi), che collaborino con la Società e, in generale, i consulenti.

Il sistema disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale.

Vengono di seguito individuate le sanzioni disciplinari irrogabili:

Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati dipendenti della Società: la violazione delle
norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico di Vianini, delle prescrizioni del presente Modello
commesse da dipendenti della Società, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad
esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno
determinare l'applicazione delle sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art.
2106 c.c., degli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970, nonché della contrattazione collettiva applicabile.

<u>In particolare, in applicazione dei "criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori, si prevede che:</u>

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall' OdV e dalla funzione del Personale.

• <u>Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti</u>: la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal presente Modello commesse dai dirigenti di Vianini, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei

ad esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., nonché dell'art. 7 Legge 300/1970 e della contrattazione collettiva applicabile. L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

- <u>Misure nei confronti degli Amministratori</u>: in caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.
- Misure nei confronti dei lavoratori autonomi e dei consulenti: i contratti stipulati da Vianini con i lavoratori autonomi e i consulenti contemplano un'apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi principi, dell'obbligo di attenersi a questi, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società. I contratti con tali soggetti contengono, altresì, una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connessa all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

19.2. Sanzioni whistleblowing

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2001 sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate
- effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano infondate.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali e il procedimento ivi descritto. Restano ferme le specifiche sanzioni previste dall'art. 54 bis Dlgs. 165/2001, in quanto applicabili.

19.3. Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono - per espressa previsione legislativa – una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione della Società, che lo eserciterà mediante delibera consiliare, con le modalità previste per la sua adozione, con la sola eccezione degli aggiornamenti relativi alla Corporate Governance (Capitolo: 1) che sono demandati, mediante apposita delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al Consigliere Delegato (se nominato) con firma singola e disgiunta tra loro.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione di prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'**Organismo di Vigilanza** la **concreta verifica** circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi **promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione**.

19.4. Informazione e Formazione del Personale

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Vianini si impegna a definire un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole comportamentali in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, Vianini si impegna a:

- diffondere il Modello sull'intranet aziendale e ad inviarlo a mezzo di posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione;
- inviare una lettera a tutto il personale e collaboratori sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società.

Con riguardo all'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, la stessa sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società potrà prevedere livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

19.5. Modello e società del Gruppo

Con l'adozione del presente Modello la Società capogruppo, che non esercita attività di direzione e controllo e non interferisce nella politica gestionale delle controllate intende prevedere i principi organizzativi a cui dovranno, comunque, attenersi anche le società controllate, così come definite dall'art. 2359 del Codice Civile, allo scopo di uniformare i processi preventivi e quelli di vigilanza sulle attività "sensibili".

Le società del Gruppo potranno prendere come riferimento il Modello della Vianini S.p.A., adattandolo alle specifiche aree/attività a rischio individuate al loro interno considerando per le società del Gruppo con sede all'estero anche la conformità di tale modello alla normativa di riferimento locale.

Le società del Gruppo saranno, inoltre, invitate a monitorare costantemente il modello, provvedendo ai relativi e dovuti aggiornamenti normativi, nonché alle necessarie innovazioni di cui lo stesso potrebbe aver bisogno per stare al passo con l'attività dell'impresa e per essere, pertanto, un reale ed efficace modello di prevenzione del reato.